



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" e in particolare l'articolo 48-*bis*, così come modificato dall' articolo 1, commi 986 e 988, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il quale: "Le amministrazioni pubbliche [...] prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo";

VISTA la legge 23 agosto 1998, n. 400 recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303 recante il nuovo "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" che ha disposto, tra l'altro, l'autonomia contabile e di bilancio del Segretariato Generale e di quelle strutture aventi compiti rientranti nelle funzioni istituzionali della Presidenza medesima, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020 recante l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, di approvazione del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

VISTO i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro On. Fabiana Dadone è stato conferito l'incarico per le politiche giovanili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale è stata conferita la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Prof. Roberto Garofoli;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2021, con il quale è stato conferito al Pres. Roberto Chieppa l'incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le politiche giovanili, On. Fabiana Dadone, è stata conferita, tra le altre, la delega in materia di anniversari



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

nazionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2012, recante l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale – di una struttura di missione denominata “Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale”, confermata, con modificazioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 20 aprile 2021 al n. 1536, e ridenominata “Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni”, operante alle dirette dipendenze del Ministro per le politiche giovanili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 3 maggio 2021 al n. 1026, con il quale al dott. Paolo Vicchiarello è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore della Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni;

VISTO il decreto del Segretario generale 14 maggio 2021 di conferimento della delega al dott. Paolo Vicchiarello, Coordinatore della Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, alla gestione - unitamente ai relativi poteri di spesa - delle risorse finanziarie esistenti sui capitoli 185, 203, 204, 208, 210, 211, 212, 215, 216, 240, 247, 257, 267, 903, 904, 916, 981, 986 iscritti nel C.D.R. 1 – Segretariato generale – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2021, e per gli esercizi finanziari successivi, salvo revoca espressa;

VISTO il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 aprile 2021, di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

PREMESSO CHE

- Con ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Perugia, la TE.CO. Terra Consulting S.r.l. chiedeva fosse ingiunto alla Presidenza del Consiglio dei ministri – in qualità di soggetto attuatore per gli interventi e le iniziative correlate all'organizzazione del Grande Evento relativo alla Presidenza italiana del G 8 a La Maddalena - il pagamento della somma di € 194.000,00 quale corrispettivo per un incarico di consulenza conferito all'amministratore unico della citata società nel contesto della realizzazione delle opere infrastrutturali, strumentali al cennato Grande Evento;
- Con decreto ingiuntivo n. 117/2011, il Tribunale di Perugia accoglieva il ricorso, ingiungendo alla Presidenza del Consiglio dei ministri il pagamento della citata somma di € 194.000,00;
- avverso tale decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri proponeva opposizione;
- Con sentenza n. 2171/2014, il Tribunale di Perugia respingeva l'opposizione;
- Con sentenza n. 611/2017, la Corte di Appello di Perugia respingeva l'appello avverso la citata decisione del Tribunale di Perugia n. 2171/2014 proposto dall'amministrazione;
- La TE.CO Terra consulting S.r.l. agiva in via esecutiva, mediante atto di precetto cui seguiva atto di pignoramento presso terzi nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la riscossione di € 202.414,18, somma dovuta sulla base del decreto ingiuntivo n. 117/2011;
- con atto di citazione (n.r.g. 68576/2018) la Presidenza del Consiglio dei ministri adiva il Tribunale di Roma al fine di ottenere la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva nella procedura esecutiva e, per l'effetto, sentire dichiarare che nulla era dovuto alla Te.CO. Terra Consulting S.r.l.;
- Con sentenza n. 14104/2020, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la proposta opposizione e condannava la Presidenza alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, quantificate in € 8.000,00, oltre spese generali, IVA e c.p.a., da distrarsi in favore dell'Avv. Carlo Moroni;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

- Con atto di precetto notificato in data 4 giugno 2021, l'Avv. Carlo Moroni, ha ingiunto il pagamento delle competenze professionali come liquidate dal Tribunale di Roma nella su citata sentenza n. 14104/2020 oltre alle spese per le copie della decisione munite di formula esecutiva, nonché le spese per l'atto di precetto, per un totale di € 12.028,42;

VISTA l'autorizzazione del Segretario Generale del 15 luglio 2021 – acquisita al protocollo n. SMCGM0001067 il 20 luglio 2021 - di integrazione per l'esercizio finanziario in corso del capitolo 203 “Spese inerenti il contenzioso e le attività residuali connesse alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali” - iscritto nel CDR 1 – della somma di euro 12.028,42 finalizzata al pagamento della somma precettata;

VISTA la nota SMCGM0001116 del 23 luglio 2021, di richiesta di integrazione dei fondi per la corrispondente somma, in termini di competenza e di cassa, a valere sul capitolo 203, per l'E.F. 2021 del CDR 1 - Segretariato Generale dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 235/Bil del 26 agosto 2021 – acquisito agli atti al prot. n. SMCGM0001325 del 30 agosto 2021 - di variazione in aumento – dal “Fondo di riserva” - sia in termini di competenza che di cassa, dello stanziamento esistente sul capitolo 203, piano gestionale 1, esercizio finanziario 2021 iscritto nel C.D.R. 1 – Segretariato Generale - della somma di euro 12.028,42;

VISTA la fattura elettronica n. 70 del 15 settembre 2021 emessa dall'avv. Carlo Moroni di importo pari a euro 12.028,42;

VISTO il certificato di regolarità contributiva richiesto in data 9 settembre 2021, acquisito agli atti con prot. n. SMCGM0001435;

VISTA la dichiarazione relativa all'assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dall'avv. Carlo Moroni ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, trasmessa in data 13 settembre 2021 e acquisita agli atti con prot. n. SMCGM0001478 del 14 settembre 2021;

VISTA la verifica effettuata tramite Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dalla quale risulta che l'avvocato Carlo Moroni, codice fiscale MRNCRL57S08L117A “non è inadempiente”;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura elettronica n.70 di euro 12.028,42, a valere sul capitolo 203, piano gestionale 1, iscritto nel CDR 1 – Segretariato Generale – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 2021;

TENUTO CONTO che nulla osta al pagamento della citata fattura di euro 12.028,42, con imputazione della spesa sul capitolo 203 pg. 1 iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - esercizio finanziario 2021;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e di quanto successivamente disposto dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si provvede ad accantonare gli importi relativi all'iva i quali verranno versati con successivo ordine di pagare secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO della regolarità amministrativo-contabile della documentazione;

TENUTO CONTO della disponibilità di competenza e di cassa sul capitolo 203 pg. 1;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è stata attivata la procedura per la pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti amministrativi inerenti all'affidamento del servizio di che trattasi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

DECRETA:

La liquidazione dell'importo netto di € 10.136,67 (diecimilacentotrentasei/67 euro) e l'emissione dell'ordine di pagare ad impegno contemporaneo in favore dell'avv. Carlo Moroni, con sede in Viale Cesare Battisti n. 7 - 05100 Terni, codice fiscale: MRNCRL57S08L117A, in esecuzione e per gli effetti di quanto disposto dal Tribunale di Roma - Seconda Sezione Civile - con sentenza n. 14104/2020.

L'importo di cui sopra sarà reso esigibile mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato c/o Banca Unicredit spa, codice iban IT65D0200814411000005024365, intestato al creditore.

Il versamento della ritenuta d'acconto, per euro 1.891,75, avverrà con successivo ordine di pagare.

Alla copertura finanziaria del predetto importo si farà fronte con le risorse all'uopo disponibili, per l'intervento di cui trattasi, sul capitolo n. 203 pg. 1, iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - esercizio finanziario 2021.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio del bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Roma, 22 settembre 2021

Il Coordinatore

Dott. Paolo Vicchiarello



Firmato digitalmente da
VICCHIARELLO PAOLO
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

MODULARIO
P.C.M.- 198

Mod. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI
Ufficio contenzioso e per la consulenza giuridica
Servizio istruttoria del contenzioso ordinario e amministrativo

DAGL UCCG 4.3.22/39

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL_UCCG 0025647 P-4.3.22
del 07/12/2020



30899227

Al Dipartimento della Protezione civile
Servizio contenzioso
protezionecivile@pec.governo.it

Oggetto: T.E.C.O.- Terra Consulting s.r.l. c/ PCM-Protezione civile e altri
Sentenza sfavorevole del Tribunale di Roma n.14104/2020

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, la sentenza del Tribunale di Roma n.14104/2020 relativa al contenzioso in oggetto, notificata via PEC, con formula esecutiva, in data 3.12.2020 nell'interesse della T.E.C.O.- Terra Consulting s.r.l..

Il Capo dell'Ufficio
Cons. Margherita Piccirilli



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione III (già IV Bis)

In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 68576 del R.G. dell'anno 2018, trattenuta in decisione, all'esito di udienza svolta con le modalità disciplinate dall'art. 83, comma 7, lett. h), del DL n. 18/2020, conv. con modd. nella legge 27/2020, in data 14.7.2020 e vertente

TRA

Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata *ope legis* in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

- attrice -

E

TE.CO. Terra Consulting S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore* Geom. Federico Carli, con sede legale in Terni, Via Giosuè Carducci n. 18/B (P.Iva: 00789530557), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Carlo Moroni, domiciliata presso la Cancelleria del Tribunale

- convenuta -

NONCHE'

Banca d'Italia, in persona del suo legale rapp.te *pro tempore*, con sede in Roma, Via Nazionale, 91

- convenuta contumace -

CONCLUSIONI

nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.7.2020 le parti costituite si riportavano ai rispettivi atti.

Atto di citazione: "(...) nell'impugnare, ancora una volta, la domanda avversa e nel riportarsi a tutte le eccezioni e deduzioni e dei propri scritti difensivi, rassegna le seguenti conclusioni: 1) accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei



Ministri nella procedura esecutiva RGN 18957/2016, annullando l'eventuale ordinanza di assegnazione ponendo nel nulla, retroattivamente, gli effetti prodotti in sede esecutiva, con conseguente estinzione del pignoramento e dei suoi effetti; 2) per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alla TE.CO. TERRA CONSULTING srl, in persona del legale rappresentante p.t. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, in quanto priva di legittimazione passiva; 3) con l'emissione di ogni altro provvedimento necessario e consequenziale di legge; 4) con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre accessori. Chiede che la causa venga trattata in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”;

Comparsa di risposta: “Piaccia all'Ilmo Tribunale di Roma adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Acclarata la fondatezza delle argomentazioni svolte nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta, rigettare integralmente l'opposizione all'esecuzione promossa dalla “Presidenza del Consiglio dei Ministri” poiché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, totalmente inammissibile. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Di seguito le circostanze in fatto all'origine della presente controversia:

- Te.Co. Terra Consulting S.r.l. agiva in via esecutiva, mediante pignoramento presso i beni di Te.Co. Terra Consulting S.r.l. nei confronti di Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la riscossione di un importo di € 202.414,18 dovuto sulla base di decreto ingiuntivo n. 117/11 del Tribunale di Perugia;
- Proponeva opposizione l'esecutata, deducendo come tali somme fossero dovute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di “Soggetto Attuatore per gli interventi e le iniziative correlate all'organizzazione del Grande evento relativo alla Presidenza Italiana del G8”, ed ulteriormente precisando come tali competenze, originariamente devolute ad una Unità Tecnica di Missione interna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fossero state successivamente trasferite ad altri soggetti e, segnatamente, all'ANAS e alla Presidenza della Regione Sardegna;
- Il giudice dell'esecuzione respingeva l'istanza di sospensione, assegnando termine per l'inizio del giudizio di merito e successivamente provvedeva alla assegnazione delle somme richieste da parte procedente;
- Veniva quindi introdotto il giudizio di merito da parte della Presidenza del Consiglio, la quale insisteva sull'unico motivo di opposizione svolto, ossia sulla carenza di legittimazione passiva della stessa, chiedendo che fosse dichiarata la illegittimità dell'esecuzione intrapresa e la revoca della ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione;



- A fronte della rituale notifica dell'atto di citazione, si costituiva la sola originaria procedente TE.CO. Terra Consulting S.r.l. (d'ora in avanti solo Te.Co.), mentre restava contumace la originaria terza pignorata Banca d'Italia;
- All'udienza del 14.7.2020, svolta mediante "trattazione scritta", la causa veniva trattenuta in decisione, sulla precisazione delle conclusioni delle parti costituite.

* * *

Deve innanzi tutto darsi atto della mancata costituzione della convenuta Banca d'Italia, dichiarando per l'effetto la sua contumacia.

La domanda di parte attrice non può essere accolta per motivi non dissimili da quelli già posti a base della ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione in sede cautelare.

Deve ribadirsi, infatti, come la questione concernente la pretesa carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia già stata affrontata e risolta in sede di merito, tanto nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi dinanzi al Tribunale di Perugia, quanto nel corso del giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia.



Entambi i giudici del merito hanno disatteso una tale eccezione di parte con articolate motivazioni che in questa sede ci si limita a richiamare.

Peraltro, una volta che la questione concernente la pretesa carenza di legittimazione passiva della parte debitrice sia stata affrontata e risolta in sede di merito, deve ritenersi che l'esame di tale medesima questione in sede di opposizione all'esecuzione sia del tutto precluso.

A riguardo, è stato segnalato che: *"in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscono il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso."* (si veda, tra le molte, Cass. n. 2742 del 1999).

Nello stesso senso è stato pure affermato che: *"In sede di opposizione all'esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) avverso un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo (...), il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio ad opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti"* (si veda Cass. 19.12.2006, n. 27159).

Nel caso in esame - come già segnalato in precedenza e come veniva rilevato nella ordinanza del giudice dell'esecuzione che respingeva l'istanza di sospensione - la questione concernente la carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri era stata già dedotta e risolta in sede di merito, tanto dal Tribunale di Perugia in sede di opposizione al Decreto



Ingiuntivo n. 117/2011, quanto dalla Corte di Appello di Perugia nella decisione assunta a definizione del gravame interposto avverso la sentenza di primo grado.

Segnatamente, nella pronuncia resa in sede di appello veniva affermato: *“Deve poi ritenersi infondato anche il secondo motivo di gravame, relativo all’invocato difetto di legittimazione passiva, in ragione dell’asserita successione contrattuale conseguente all’adozione dell’O.P.C.M. 23.4.2010 n. 3869, che aveva disposto lo stralcio dei lavori di viabilità in questione – cui era funzionale l’apporto consultivo della società appellata –, con nomina di altro Commissario delegato (il Presidente della Regione Sardegna) e di altro Soggetto attuatore (l’Anas): anche se si volesse svalutare l’argomentazione giudiziale che ha fatto leva sulla presenza del formale vincolo negoziale unicamente tra le attuali parti in causa, non può prescindersi dalla considerazione che l’attività dell’appellata alla data dell’ordinanza in questione era già conclusa, sì che l’incarico conferito al nuovo soggetto riguardava in realtà attività successiva rispetto a quella già svolta, come confermato anche dall’art. 5, comma 2, dell’O.P.C.M. n. 3854/2010 del 3.10.2010 prevedente la cessazione di tutti gli incarichi riguardanti la realizzazione delle opere, se non confermati a decorrere dalla data di trasmissione della documentazione concernente gli interventi in questione”* (si veda la sentenza n. 611/2017 emessa dalla Corte di Appello di Perugia, pagg. 8 e 9).

Anche a voler ritenere, poi, che una successiva O.P.C.M. del 2013 abbia inciso sulla sussistenza della legittimazione passiva dell’attrice, tale questione ben avrebbe potuto e dovuto essere dedotta ed affrontata in sede di merito.

Deve allora ritenersi del tutto inammissibile il motivo di opposizione sollevato da parte attrice, con ogni effetto in merito anche alla condanna di tale parte alla rifusione delle spese di lite (da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario), sia pur ridotte in relazione alla particolare concentrazione del giudizio ed in assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

- Dichiarare la contumacia di Banca d’Italia;
- Dichiarare inammissibile la proposta opposizione;
- Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, quantificate in € 8.000,00, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore dell’avv. Carlo Moroni.

Roma, 13.10.2020.

Il Giudice

dott. Giuseppe Lautopoli



DIRITTI DI COPIA PERCEPITI
€ 1358

SENTENZA 14104/2020

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI ROMA

Primo Ufficio COPIE - AUTENTICHE

Copia conforme al suo originale che si rilascia in forma
esecutiva a richiesta dell'Avv. MORONI
nell'interesse del Sig. IN PROPRIO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a
esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero
di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della
Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legal-
mente richiesti.

Roma, il 13 NOV. 2020



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

10 IL CANCELLIERE C1
CERVO ISABELLA

VISTO PER CONFORMITA'
ROMA, il 13 NOV. 2020



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

[Handwritten signature]

